Allegato A alla Deliberazione del C.C. n. 31 del 16/04/2004

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Adottato con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/1997

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 31 del 16/04/2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Calderone dott. Francesco

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e contenuti
Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Titolo II - Istituti di consultazione popolare

Art. 3 - Petizioni
Art. 4 - Consigli comunali aperti
Art.5 - Iniziative popolari: modalita' di presentazione e materie escluse
Art. 6 - Procedura per la valutazione delle proposte di iniziativa popolare da parte del consiglio .
Art. 7 - Istanze

Titolo III - Assemblee pubbliche

Art. 8 - Finalità
Art. 9 - Convocazione - Iniziativa e modalità
Art. 10 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

Titolo IV - Consultazioni mediante questionari

Art. 11 - Finalità e metodi
Art. 12 - Organizzazione
Art. 13 - Consultazione - Esito - Utilizzazione

Titolo V - Referendum consultivo

Capo I - Norme generali

Art. 14 - Finalità
Art. 15 - Referendum ammessi - Data di effettuazione
Art. 16 - Iniziativa referendaria
Art. 17 - Iniziativa del Consiglio comunale
Art. 18 - Iniziativa dei cittadini

Capo II - Le procedure preliminari alla votazione

Art. 19 - Norme generali
Art. 20 - Indizione del referendum
Art. 21 - Chiusura delle operazioni referendarie

Capo III - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. 22 - Organizzazione
Art. 23 - I certificati elettorali
Art. 24 - L'ufficio di Sezione
Art. 25 - Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 26 - Determinazione dei risultati dei referendum

Capo IV - La propaganda per i referendum

Art. 27 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
Art. 28 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

Capo V - Attuazione del risultato del referendum

Art. 29 - Provvedimenti del Consiglio comunale
Art. 30 - Informazione dei cittadini

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 31 - Disciplina del procedimento referendario
Art. 32 - Scheda per il referendum
Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 08 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione delle popolazioni residenti all'attivita' del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti, senza far venire meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2
Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
   a) Petizioni;
   b) Consigli comunali aperti;
   c) Iniziative popolari;
   d) Istanze;
   e) Assemblee pubbliche;
   f) Consultazioni mediante l'invio di questionari;
   g) Referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

TITOLO II
ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 3
Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno di eta' possono rivolgersi, in forma collettiva, e comunque in numero non inferiore a 10, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.

2. La petizione va presentata per iscritto all' U.R.P. corredata dal recapito del referente indicato allo scopo.

3. L'U.R.P. ne cura la immediata trasmissione alla comissione consiliare competente oltre che al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio interessato indicando agli stessi, ove possibile, l'organo competente; qualora, entro 15 giorni dalla presentazione non riceva dal Sindaco comunicazione scritta di senso contrario, cura l'istruttoria acquisendo dagli uffici competenti ogni utile elemento atto sia a valutare meglio le necessita' esposte sia l'eventuale tipo di intervento da effettuare da parte dell' Amministrazione comunale e rimette gli atti all'organo competente per le decisioni di merito; ove l'istruttoria fosse preclusa, l'U.R.P. predispone il provvedimento conclusivo di archiaviazione per l'organo competente, motivandolo espressamente e pubblicizzandolo successivamente in forma adeguata.

4. Di tutte le petizioni presentate e del loro esito verra' data sintetica notizia nel notiziario comunale mentre ai rispettivi proponenti andra' tempestivamente comunicato il provvedimento conclusivo della procedura.

5. E' in ogni caso fatto salvo il potere riconosciuto a ciascun consigliere dal 4° comma dell'art.57 del vigente statuto comunale.

Art. 4
Consigli comunali aperti

1. Il consiglio comunale al fine di acquisire il parere su specifici problemi puo' deliberare la convocazione di consigli comunali aperti.

2. Il consiglio comunale definisce l'argomento ed il termine entro il quale la seduta dovra' tenersi.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terra' la seduta dandone tempestivo avviso tramite la segreteria comunale, oltre agli amministratori in carica anche mediante:
   - manifesti esposti negli albi pubblici uffici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
   - comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.

4. La seduta consiliare che, si svolge secondo le disposizioni risultanti dal vigente regolamento consiliare, e' aperta dal Presidente del consiglio che predispone, d'intesa con i presenti, l'ordine dei lavori; la partecipazione alla seduta consiliare e' aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ed agli stessi spetta piena liberta' di intervento e di proposta.

5. Le conclusioni della seduta sono riassunte dal Presidente del consiglio in un apposito documento riportante il parere acquisito che potra' anche articolarsi in piu' valutazioni, di tale parere dovra' essere fatta menzione nel provvedimento definitivo che l'organo competente adottera' successivamente con il preciso obbligo di motivare adeguatamente ogni eventuale decisione che se ne discosti.

6. Spetta al Presidente del Consiglio ogni potere in merito alla disciplina del dibattito e, ove il predetto disponga la chiusura della seduta, qualunque sia il motivo che la determini, nessuno puo' arbitrarsi di permanere nel luogo dell'adunanza.
   Qualora la chiusura della seduta sia disposta dal Presidente per motivi di ordine pubblico, la vigilanza urbana e' tenuta a prestargli ogni utile assistenza.

Art. 5
Iniziative popolari:
modalità di presentazione e materie escluse

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/15 degli elettori risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
   a) Revisione dello statuto;
   b) Tributi, tariffe e Bilancio;
   c) Espropriazioni per pubblica utilità;
   d) Designazione e nomine;
   e) Attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

4. La richiesta di assistenza della Segreteria comunale nella redazione del progetto dello schema deve essere avanzata al Sindaco dai promotori dell'iniziativa, costituitisi in apposito Comitato; in ogni caso il Comitato designera' un proprio rappresentante cui affidare la gestione di tutti i rapporti con l'Amministrazione comunale e la sua articolazione.

5. Il rappresentante del Comitato promotore, ai fini di curare la raccolta delle firme occorrenti per la presentazione della proposta, deposita la proposta medesima nella Segreteria comunale con l'indicazione del periodo di tempo entro il quale vanno raccolte le firme.

6. La segreteria cura la consegna della proposta all'ufficio elettorale ed alla commissione consiliare competente cui e' attribuito ogni potere, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di legge, in ordine all'agevolazione delle procedure ed alla fornitura degli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

7. L'Ufficio elettorale curera', anche sulla base delle eventuali indicazioni della commissione consiliare, la raccolta e l'autenticazione delle firme da parte degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali comunali alla data del deposito dell'iniziativa o che vi saranno iscritti entro il termine finale stabilito per la raccolta delle firme.

8. Ai fini dell'agevolazione delle procedure o della fornitura degli strumenti per l'esercizio al diritto di iniziativa, la commissione consiliare competente potra' avvalersi anche dell'ufficio relazioni col pubblico.

Art. 6
Procedura per la valutazione delle proposte di iniziativa popolare da parte del consiglio comunale

1. Il termine di 60 giorni assegnato alla competente commissione consiliare per decidere sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e predisporre

la relazione per il Consiglio comunale, decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per la raccolta delle firme.

2. Compete in ogni caso al Consiglio comunale ogni decisione sulla proposta di iniziativa popolare che sara' adottata, in via definitiva nella seconda seduta prevista dal 3° comma dell'art. 59 dello Statuto comunale con provvedimento motivato e con l'osservanza dei termini nello stesso previsti.

3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito dallo Statuto la proposta e' scritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio comunale.

4. Delle adunanze consiliari di discussione dell'iniziativa popolare e del provvedimento definitivamente adottato dal Consiglio comunale va tempestivamente data notizia sia al rappresentante del Comitato che, ove possibile e nelle forme che la Commissione riterra' piu' adeguata, ai singoli sottoscrittori.

Art. 7
Istanze

1. I cittadini residenti, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni delle quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile del servizio a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le interrogazioni di cui al presente articolo vanno presentate all' U.R.P. che ne curera' l'assegnazione al Sindaco, al Segretario od al Responsabile del Servizio.
   Nell' interrogazione gli istanti devono indicare a pena di irricevibilita' un recapito cui inoltrare eventuali comunicazioni e se, anziche' la risposta scritta da fornire entro 30 giorni ritengano di acquisire gli elementi conoscitivi richiesti in un incontro col responsabile del servizio o col Sindaco o col Segretario; in quest'ultimo caso l' U.R.P. comunichera' all'interrogante la data e l'ora stabilita per l'incontro, da tenersi sempre entro 30 giorni dopo averla concordata con l'interessato.

4. Le istanze e le relative risposte che rivestono un interesse piu' generale saranno adeguatamente pubblicizzate mediante pubblicazione sul notiziario dell' Amministrazione comunale.

TITOLO III
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 8
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
   a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
   b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
   c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
   d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
   e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

3. La disciplina del presente Titolo è integrativa di quella già vigente e di cui all'art. 11 del Regolamento comunale di Accesso alle Informazioni ed agli Atti amministrativi finalizzata esclusivamente all'acquisizione di ulteriori, specifiche valutazioni, mediante apposite Assemblee pubbliche, convocate prima dell'adozione di atti provvedimenti di contenuto prestabilito.

Art. 9
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio .

2. Il consiglio comunale definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone avviso, almeno 8 giorni prima, mediante:
   a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
   b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia, l'Assessore delegato per la stessa, i Consiglieri comunali.

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno 8 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 8, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 10
Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento di discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco, acquisito il parere della competente commissione consiliare cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale.

TITOLO IV
CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 11
Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare, ai sensi dell'art.55 -3° comma - del vigente statuto, la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
   a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
   b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste,

archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 12
Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:
   a) Sindaco, presidente;
   b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
   c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
   d) Segretario comunale;
   e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

   Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:
   a) i contenuti sostanziali del questionario;
   b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

4. La Commissione:
   a) approva il testo definitivo del questionario;
   b) presenzia all'estrazione del campione;
   c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
   d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:
   a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
   b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
   c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;
   d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
   e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
   f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
   g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 13
Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una

propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

TITOLO V
REFERENDUM CONSULTIVO

Capo I
NORME GENERALI

Art. 14
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale e di cui all'art.60 - 1° comma.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità; il referendum non può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, ma deve riguardare questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettivita'.

4. Quando ad oggetto della consultazione referendaria sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
   a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
   b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 15
Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. In ogni tornata amministrativa possono essere ammessi al massimo, tre referendum consultivi.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da ottobre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, nella prima sessione utile.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche europee od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti o adottati ai sensi dell'articolo 18, comma tredicesimo del presente regolamento sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite del presente articolo, nella sessione immediatamente successiva.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso delle funzioni o sciolto.

Art. 16
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è ammesso, sentito il parere della Commissione tecnica di cui al successivo comma:
   a) per iniziativa dello stesso Consiglio qualora sia deliberato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
   b) per iniziativa di cittadini, qualora sia richiesto da parte di un 1/15 degli elettori in base alle risultanze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il giudizio di ammissibilita' del Referendum e' rimesso alla Commissione tecnica nominata di volta in volta, dal Consiglio comunale con i seguenti compiti:
   a) ammissibilità per materia;
   b) riscontro sulla validità delle formulazioni del quesito referendario;
   c) verifica della regolarità della presentazione delle firme.

Della commissione tecnica possono far parte: il Segretario comunale, il Difensore civico comunale, il giudice di pace del mandamento e ogni altro esperto in materia giuridiche, sociali ed economiche.

Art. 17
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, su richiesta della Giunta, dopo che e' stato acquisito il parere favorevole di ammissibilita' da parte dell'apposita Commissione tecnica. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione permanente dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Dirigente del Servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Dirigente del Servizio Finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 08 giugno 1990, n. 142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 18
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono con la sottoscrizione di almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla

definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso, pena la invalidità del procedimento referendario.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. La richiesta viene quindi scritta all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale utile al solo fine di costituire la prevista Commissione Tecnica incaricata di verificarne l'ammissibilità.

3. Successivamente, il Sindaco convoca entro venti giorni l'apposita Commissione Tecnica per i referendum, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum e sulle altre circostanze tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano d'età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori ed ai capigruppo consiliari; il rappresentante ed i capigruppo potranno assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore ad 1/15 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso, pena la invalidità del procedimento referendario.

8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Lumezzane - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in

uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dai consiglieri comunali, dagli assessori o da un impiegato comunale incaricato dal sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare l'apposita Commissione tecnica per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

11. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente settimo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del consiglio.

12. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, richiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione del l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

13. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 15 del presente regolamento.

Capo II
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 19
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' ed in possesso dei requisiti civili.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 18 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 20
Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio per la sessione aprile giugno e il 31 luglio per la sessione ottobre e novembre di ogni anno. I referendum ammessi dopo tali date sono effettuati nella sessione referendaria successiva.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, e comunque entro i 45 giorni dall'esecutività delle deliberazioni di cui agli articoli 17 e 18, comma tredicesimo, stabilita con le modalità di cui al

precedente art. 15. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
   a) il testo del quesito referendario o dei quesiti sottoposti a referendum;
   b) il giorno e l'orario della votazione;
   c) le modalità della votazione;
   d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato sul certificato elettorale;
   e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
   f) l'ammontare della spesa necessaria per la consultazione referendaria.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 21
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengono meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio

delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 22
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 23
I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta comunicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 24
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 08 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 25
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle

operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 26
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
   a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art.19 (maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto);

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum tenendo conto che il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti e' dichiarato respinto.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
   a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
   b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
   c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni,

dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo V
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 27
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:
   a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
   b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni del Comune";
   c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

   a) a ciascuno gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 17, secondo comma, e 18 tredicesimo comma, una superficie di cm 70 per 100;
   b) ai gruppi consiliari come sopra costituiti che comprendono almeno un terzo dei consiglieri in carica un ulteriore superficie di cm 70 per 100;
   c) a ciascun comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 per 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari e comunque non superiori a tre;

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 28
Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Capo V
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 29
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.

3. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

4. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

Art. 30
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 32
Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e la successiva pubblicazione all'albo per 15 giorni.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI **NO**

* * *

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione